

ATTO N. 1556

INTERROGAZIONE


del Consigliere ROSI

“MOTIVAZIONI DEL MANCATO RICONOSCIMENTO AI MEDICI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO CON IL SERVIZIO MEDESIMO - INFORMAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE UU.SS.LL. DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE, DI CUI ALLA DELIB. G.R. N. 1937 DEL 20/12/2010”



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 17/06/2014*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 17/06/2014



Gruppo consiliare
Nuovo Centrodestra
Il Consigliere Maria Rosi

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell'art. 88 del Regolamento interno)

Oggetto: Interrogazione concernente: “Mancato riconoscimento ai medici del Servizio Sanitario regionale dell'indennità di esclusività prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica”

Premesso che

- l'indennità di esclusività è prevista dall'articolo 15 quater del D.Lgs. n. 502/1992, che, al comma 5 dispone che i contratti collettivi di lavoro *“stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo”*;
- tale indennità al momento non viene corrisposta a numerosi medici umbri dipendenti del Servizio Sanitario regionale che ne hanno diritto;
- le Aziende Sanitarie Regionali motivano la mancata corresponsione della citata indennità sulla base di quanto stabilito dalla “Direttiva alle Aziende Sanitarie regionali in materia di assunzione di personale” approvata con DGR n. 1937 del 20.12.2010, la quale, secondo le medesime Aziende, ricomprende l'indennità di esclusività nell'ambito del cosiddetto “trattamento fondamentale” e quindi incluso nel blocco stipendiale al 31.12.2010, disposto dall'articolo 9, del D.L. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge n. 122/2010;

Precisato che

- l'articolo 15, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 78/2010 stabilisce che *“in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”*;



Gruppo consiliare
Nuovo Centrodestra
Il Consigliere Maria Rosi

Ritenuto che

- le funzioni di cui alla norma sopra citata, lungi dall'essere una conferma del precedente incarico, rappresentano invece uno specifico incarico aggiuntivo conseguente sia al compimento di una specifica anzianità sia all'esito positivo di una procedura valutativa;
- l'indennità di esclusività costituisce pertanto un elemento distinto della retribuzione che quindi non rientra nel blocco stipendiale previsto dall'art. 9, comma 1 del D. L. 78/2010, in quanto è un emolumento che compensa uno specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno di attività e a seguito di procedura valutativa positiva;
- tale indennità rientra invece nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale prevista dal citato art. 9, il quale fa salvi gli effetti derivanti da caratteri straordinari della dinamica retributiva ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno;

Considerato che

- la sopra citata DGR n. 1937 del 20.12.2010, dispone che *“sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da:*
 - A) *eventuali arretrati (es. ex rinnovi contrattuali e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva);*
 - B) *conseguimento funzioni diverse in corso d'anno quali, a titolo esemplificativo:*
 - *assegnazione incarichi dirigenziali a termine e di posizione organizzativa / alta professionalità;*
 - *innalzamento livello struttura dirigenziale e/o di posizione organizzativa per accrescimento funzioni;*
 - *equiparazione dell'incarico dirigenziale dopo i primi 5 anni di servizio;*
 - *assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità;*
 - *impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di compiti che comportano specifiche*



Gruppo consiliare
Nuovo Centrodestra
Il Consigliere Maria Rosi

responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità, ecc.”

Vista

- la Sentenza del Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro, n. 115 del 24 marzo 2014 la quale, a fronte di un ricorso relativo all'indennità di esclusività, ha stabilito che quest'ultima non costituisce un adeguamento automatico collegato alla sola anzianità di servizio, e quindi soggetta al blocco stipendiale previsto dal D.Lgs. 78/2010, bensì rappresenta la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua volta, può essere conferito solo a seguito del compimento di una specifica anzianità di servizio e dopo l'effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo;

Ritenuto che

- alla luce di tale sentenza è possibile immaginare che un considerevole numero di contenziosi potrebbero ricadere sulle Aziende Sanitarie regionali, obbligandole a corrispondere le indennità dovute a tutti i medici che potrebbero trovarsi in questa situazione a partire dal 2011, creando così un danno economico alla collettività.

Tutto ciò premesso e considerato
si interroga
il Presidente della Giunta Regionale
affinché

- chiarisca le motivazioni poste alla base del diniego alla corresponsione dell'indennità di esclusività, con particolare riferimento all'eventuale intento di contenere i costi per la sanità e rientrare così nel novero delle regioni virtuose, a costo di mortificare le legittime aspettative dei medici;
- fornisca informazioni dettagliate e circostanziate relative all'applicazione da parte delle Aziende ASL della Regione della “Direttiva alle Aziende Sanitarie regionali in materia di assunzione di personale” approvata con DGR n. 1937 del 20.12.2010.

Perugia, 6 giugno 2014

Il Consigliere
Maria Rosi



Processo verbale di seduta dell'Assemblea legislativa
CI Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 350 del 02 settembre 2014

OGGETTO: Ordine del giorno – Mancato riconoscimento ai medici del servizio regionale dell'indennità di esclusività prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica – Adozione di interventi da parte della Giunta regionale a salvaguardia del ruolo e delle funzioni dei medici medesimi.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1- Barberini Luca		x	17 - Locchi Renato	x	
2 - Bottini Lamberto	x		18 - Mantovani Massimo	x	
3 - Bracco Fabrizio Felice	x		19 - Marini Catuscia		x
4 - Brega Eros	x		20 - Mariotti Manlio	x	
5 - Brutti Paolo	x		21 - Modena Fiammetta		x
6 - Buconi Massimo	x		22 - Monacelli Sandra	x	
7 - Carpinelli Roberto	x		23 - Monni Massimo	x	
8 - Cecchini Fernanda	x		24 - Nevi Raffaele	x	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	x		25 - Riommi Vincenzo	x	
10- Cintioli Giancarlo	x		26 - Rometti Silvano	x	
11 - Cirignoni Gianluca	x		27 - Rosi Maria	x	
12 - De Sio Alfredo	x		28 - Smacchi Andrea	x	
13 - Dottorini Olivier Bruno		x	29 - Stufara Damiano	x	
14 - Galanello Fausto	x		30 - Valentino Rocco Antonio	x	
15 - Goracci Orfeo		x	31 - Zaffini Francesco	x	
16 - Lignani Marchesani G. Andrea		x			

PRESIDENTE: Eros BREGA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO – Fausto GALANELLO

ESTENSORE: Arianna ZOLFACCIO

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 03

Deliberazione n. 350 del 02 settembre 2014

OGGETTO: Ordine del giorno – Mancato riconoscimento ai medici del servizio regionale dell'indennità di esclusività prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica – Adozione di interventi da parte della Giunta regionale a salvaguardia del ruolo e delle funzioni dei medici medesimi.

L'Assemblea legislativa

Vista la mozione presentata in data 08.07.2014 dai Consiglieri Nevi, Rosi, Mantovani, Monacelli, Cirignoni, Monni, Modena, De Sio, Lignani Marchesani e Valentino, concernente: "Mancato riconoscimento ai medici del servizio regionale dell'indennità di esclusività prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica – Adozione di interventi da parte della Giunta regionale a salvaguardia del ruolo e delle funzioni dei medici medesimi." (Atto n. 1582);

Atteso che la discussione sull'atto in oggetto si è conclusa nella seduta del 4 agosto u.s., nella quale è stato anche presentato, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Regolamento interno, un emendamento interamente sostitutivo della mozione stessa, a firma dei Consiglieri proponenti e del Consigliere Francesco Zaffini;

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

con votazione sul testo della mozione, emendato secondo quanto proposto dai Consiglieri Nevi, Rosi, Mantovani, Monacelli, Cirignoni, Monni, Modena, De Sio, Lignani Marchesani, Valentino e Zaffini che ha registrato 14 voti favorevoli e 11 voti astenuti, espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:

L'Assemblea legislativa



Premesso che:

- l'indennità di esclusività è prevista dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), ove si dispone che *"i contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva"*;
- l'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 dell'Area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Parte economica biennio 2000-2001, dispone, tra quant'altro, che *"il passaggio alla fascia superiore dell'indennità [di esclusività], per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico"*.

Ricordato, inoltre, che l'articolo 15, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce che *"in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici"*.

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che *"per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno*



2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzione diverse in corso d'anno ...";

- nel "trattamento ordinariamente spettante" vengono ricomprese tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e della continuità;
- l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha prorogato l'efficacia della sopra citata norma sino al 31 dicembre 2014.

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 20 dicembre 2010, recante: **"Direttiva alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzione di personale"**, la Giunta regionale ha stabilito che **"sono da ricomprendere nel trattamento fondamentale le seguenti voci stipendiali: ... 8) indennità di esclusività, fissata al valore percepito al 31/12/2010"**, includendo così la predetta indennità tra le voci sottoposte alle limitazioni disposte dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Preso atto che successivamente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in due occasioni (Febbraio ed Ottobre 2011) ha redatto un documento di "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122", espressamente ha rilevato che nel S.S.N. tra le voci non ricomprese nel tetto del trattamento economico non rientra, tra l'altro, **"l'indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità"**;

Preso atto che numerosi dirigenti medici del Servizio Sanitario regionale, pur in possesso dei requisiti necessari per il percepimento di una maggiore indennità di esclusività, si sono visti negare da parte delle rispettive Aziende sanitarie la



corresponsione dell'incremento dovuto sulla base dell'erronea interpretazione del decreto-legge n. 78 del 2010 formulata dalla Giunta regionale con la "*Direttiva alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzione di personale*", approvata con la sopra citata D.G.R. n. 1937/2010, nella quale si ricomprende l'**indennità di esclusività nell'ambito del cosiddetto "trattamento fondamentale"**.

Preso atto della Sentenza del Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro, n. 115 del 24 marzo 2014 la quale, a fronte di un ricorso avente ad oggetto il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività in capo a due dirigenti medici, ha stabilito che quest'ultima rientra nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.


Preso atto, in particolare, che il passaggio di fascia dell'indennità di esclusività non può rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 considerato che si tratta di un emolumento che compensa lo **specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno ed all'esito di una procedura valutativa**. In considerazione della sua natura, pertanto, l'indennità di esclusività non può rientrare tra le voci del trattamento fondamentale sottoposte al blocco previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, ma, al contrario, rientra nell'espressa deroga che fa salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati o dal **conseguimento di funzioni diverse** in corso d'anno.

Considerato, infine, che alla luce della sentenza sopra richiamata è facilmente immaginabile che un considerevole numero di contenziosi interesseranno le Aziende Sanitarie regionali che, oltre a corrispondere le indennità di esclusività dovute, dovranno sopportare anche consistenti costi aggiuntivi per le spese legali.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

- ad adottare tutte le misure necessarie affinché ai medici del Servizio Sanitario regionale venga corrisposta l'indennità di esclusività dovuta, considerando che



la stessa non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

- ad attivarsi per chiarire presso gli Organi statali competenti la portata della disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 al fine di poter corrispondere l'indennità di esclusività dovuta ai medici che operano in tale regime.

L'ESTENSORE

Arianna Zolfaccio